

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023- WHISTLEBLOWING

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. LA SEGNALAZIONE.....	2
3. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	5
4. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	6
5. TUTELE.....	7
5.1 Obblighi di riservatezza circa l'identità del Segnalante e sottrazione al diritto di accesso.....	7
5.2 Divieto di discriminazione e ritorsione nei confronti del Segnalante.....	8
5.3 Tutela del segnalato.....	8
6. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE.....	9
7. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA.....	9
7.1 ANAC.....	9
7.2 Divulgazioni pubbliche.....	9
8. TUTELA DEI DATI PERSONALI (artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679).....	10
Definizioni.....	13



1. PREMESSA

Il c.d. whistleblowing è un presidio che mira a contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato a tutela della legalità e dell'interesse pubblico, attraverso lo strumento della segnalazione, in forma anonima o riservata, di informazioni riguardo ad un fatto, una condotta illecita o irregolare successa, percepita o a rischio accadimento, ad opera di qualsiasi soggetto facente parte di un contesto lavorativo sia pubblico che privato.

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 è stata recepita la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La Fondazione, in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. 33/2013, è tenuta a rispettare tale disciplina e a predisporre sia canali per le segnalazioni che attuare le misure di tutela per la persona che segnala e denuncia gli illeciti.

Il D.lgs. n.24/2023 individua l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina, comprendendovi tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una amministrazione o con un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti (ad es. i tirocinanti retribuiti o meno, i volontari ecc.), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l'ente o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

La persona segnalante è dunque la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Il D.Lgs. n. 24/2023 amplia, rispetto alla precedente normativa, i soggetti ai quali viene riconosciuta una tutela in caso di segnalazione, nello specifico oltre ai dipendenti sono ricompresi anche i seguenti soggetti che svolgono l'attività presso la Fondazione:


- lavoratori autonomi;
- lavoratori o collaboratori dei fornitori di beni o servizi;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti o meno;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza presso la Fondazione.

Il Decreto individua poi ulteriori soggetti diversi dal Segnalante che debbono, allo stesso modo, godere delle tutele previste dalla norma:

- il Facilitatore: persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono ad esso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente.

2. LA SEGNALAZIONE

Oggetto di segnalazione sono le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il Segnalante intrattiene uno di rapporti qualificati legislatore come definiti in premessa. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare



anche le violazioni non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

La segnalazione può riguardare:

- azioni o omissioni poste in essere in violazione del Codice Etico e del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Fondazione
- illeciti penali
- illeciti contabili
- illeciti civili
- illeciti amministrativi
- violazione delle norme ex D.Lgs. n. 81/2008 e delle procedure del sistema di salute e sicurezza sul lavoro adottate dalla Fondazione
- violazione degli atti e delle norme dell’Unione europea elencati all’art. 2, comma 1, lettera (a), punti da 3 a 6¹.

La segnalazione deve essere fatta in buona fede, non deve essere fondata su meri sospetti o voci, deve essere il più possibile circostanziata ed offrire il maggior numero di elementi per consentire alla Fondazione di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie.

Le condotte illecite da segnalare devono riguardare situazioni delle quali il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del proprio rapporto con la Fondazione, ossia a causa o in occasione di esso e quindi nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Non sono comprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non sono da considerarsi segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, con modalità on line attraverso l’apposita piattaforma o in via orale, il tutto descritto in dettaglio al paragrafo 3 che segue. In quest’ultimo caso, ai fini della sua successiva trattazione, la segnalazione sarà trascritta/verbalizzata e sottoscritta dal Segnalante, ovvero registrata su supporto audio/video previo consenso del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato con il Facilitatore entro un termine ragionevole; prima di tale fase la segnalazione sarà considerata alla stessa stregua di una segnalazione anonima.

Le segnalazioni anonime saranno gestite secondo quanto previsto dalla presente procedura ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari,

¹) Art. 2, comma 1, lett. a) punti da 3 a 6:

- 3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)



in modo tale da consentire di fare emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati e/o a fatti di particolare gravità e nel caso in cui la persona Segnalante possa essere identificata anche in un secondo momento, con tutela da eventuali ritorsioni. Eventuali segnalazioni anonime ritenute comunque rilevanti potranno essere trasmesse alle competenti autorità amministrative o giudiziarie tramite i canali di segnalazione esterna.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Fondazione nonché dei recapiti necessari per contattarlo e garantire la corretta gestione della segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti; se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione, per quanto noti al Segnalante;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei dati segnalati.

Il Segnalante potrà allegare eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la segnalazione.

La segnalazione non dovrà contenere dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (*"Categorie particolari di dati"*), salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della segnalazione stessa.

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche e comunque quelle non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati nella presente procedura.

Il Segnalante, pur nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza, sarà informato in merito all'esito della segnalazione effettuata ed eventualmente delle relative azioni intraprese.

Sarà cura del soggetto preposto dalla Fondazione inviare le segnalazioni aventi ad oggetto informazioni su violazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente procedura, alle competenti autorità amministrative o giudiziarie tramite i canali di segnalazione esterna.

È vietato e sanzionabile l'invio di segnalazioni palesemente infondate o volte unicamente a danneggiare il soggetto segnalato, la Fondazione o il proprio ente di appartenenza, effettuate con dolo o colpa grave.

Sono inoltre vietate le segnalazioni che abbiano ad oggetto semplici doglianze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o colleghi, oppure di altro genere personale.

In ogni caso le segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

In particolare è vietato:

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di segnalazioni che attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa e/o professionale del soggetto segnalato;



- l'invio di segnalazioni con contenuti discriminatori di qualsivoglia forma e in qualsivoglia contesto.

Si precisa che le segnalazioni vietate non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023, pertanto, nel caso siano riscontrate responsabilità civili o penali a carico del Segnalante (ad es. reati di calunnia, diffamazione, ovvero altro dolo o colpa grave), i dati in essa contenuti saranno trattati in piena ottemperanza alla normativa in tema di tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679, D. Lgs. 196/20039), anche ai fini di tutela di un diritto in sede giudiziaria dei soggetti coinvolti.

3. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Fondazione ha attivato, in conformità a quanto indicato dal D.Lgs. n. 24/2023, il seguente canale di segnalazione interna che, tramite specifica piattaforma, consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione:

<https://maggiofiorentino.whistleblowing.it/#/>

La piattaforma è accessibile attraverso il sito web della Fondazione, in Amministrazione Trasparente – sezione “Altri contenuti”.

Successivamente all'invio, la piattaforma assegnerà automaticamente un codice univoco alla segnalazione, con il quale il Segnalante potrà verificare lo stato di avanzamento della procedura.

In alternativa, le segnalazioni potranno essere effettuate:

- **In forma cartacea:** è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla indicazione del rapporto in virtù del quale può inoltrare la segnalazione ed ai recapiti utilizzabili per contattarlo (preferibilmente indirizzo di posta elettronica e/o numero di telefono mobile che siano in suo uso esclusivo) e verificare, ove necessario, la sua identità; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata al RPCT”- Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Piazzale Vittorio Gui, 1 – 50144 Firenze. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata mediante autonomo registro;
- **In forma orale,** in apposito incontro richiesto dal Segnalante al Facilitatore o tramite richiesta inoltrata alla segreteria del numero telefonico dedicato 0552779911 specificando, le proprie generalità, la natura della segnalazione ed i recapiti per poter essere ricontattato, a seguito della quale il Segnalante sarà richiamato.

In tale ultimo caso sarà cura del Facilitatore trascrivere/verbalizzare la segnalazione e farla sottoscrivere al Segnalante, ovvero procedere alla registrazione su supporto audio/video previo suo consenso espresso. In caso di segnalazione telefonica tale operazione sarà effettuata in un incontro successivo alla segnalazione stessa e concordato col Segnalante.

Si ricorda che l'operazione di trascrizione/verbalizzazione, ovvero di registrazione, con sottoscrizione da parte del Segnalante, costituisce elemento essenziale ai fini della trattazione della segnalazione stessa.

Le segnalazioni vietate e/o non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023 o della presente procedura saranno cancellate, fatti salvi i casi in cui vengano

rilevati possibili reati o responsabilità civilmente o penalmente rilevanti, nel qual caso saranno trasmesse all'Organo di Gestione della Fondazione per la eventuale attivazione di procedimenti giudiziari presso le autorità competenti.

La Fondazione ha individuato quali destinatari delle segnalazioni il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per le segnalazioni in forma cartacea inoltrate a mezzo posta ordinaria e orali e un Comitato composto dal RPCT e dal Responsabile Affari Legali per le segnalazioni inoltrate mediante piattaforma on line.

4. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Nel caso di segnalazioni a mezzo posta ordinaria o orali, il RPCT, entro sette giorni dal ricevimento, rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento richiedendo, ove necessario:

- l'incontro per trascrizione/verbalizzazione, ovvero registrazione previa acquisizione del consenso del Segnalante, delle segnalazioni trasmesse oralmente;
 - l'incontro per acquisizione di ulteriori informazioni o documentazione;
- è pertanto importante che il Segnalante riporti con chiarezza i recapiti per poter essere ricontattato.

Una volta ricevuta la segnalazione, nonché acquisite eventuali integrazioni o documentazione supplementare, l'RPCT o il Comitato hanno a disposizione 15 giorni per valutarne l'ammissibilità.

In ogni caso per la gestione delle segnalazioni aventi per oggetto la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e/o il sistema di gestione della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro saranno sempre coinvolti il RSPP ed il RSGSSL per le successive analisi previste nella procedura PG54.1 "*Comunicazione, partecipazione e consultazione*".

La prima analisi sulla ammissibilità sarà volta a valutare la sussistenza dei seguenti requisiti, essenziali per l'ammissibilità della segnalazione:

- a) il Segnalante rientra nelle categorie di cui alle premesse;
- b) la condotta segnalata rappresenta un illecito fra quelli elencati al precedente paragrafo 2;
- c) la fondatezza della segnalazione per la presenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) contenuto non generico della segnalazione di illecito tale da consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione appropriata e pertinente.

In assenza del primo requisito, l'RPCT o il Comitato procederanno alla cancellazione della segnalazione, salvo che il fatto non costituisca reato di diffamazione o di calunnia commesso con dolo o colpa grave. In tale ipotesi la segnalazione sarà trasmessa all'Organo di Gestione della Fondazione per l'eventuale attivazione di procedimenti giudiziari presso le autorità competenti; si ricorda che in tale caso non sono applicabili le garanzie e le tutele in favore del Segnalante.

In assenza del secondo requisito, l'RPCT o il Comitato procederanno alla cancellazione della segnalazione.

Oltre ai casi suindicati, ogni segnalazione inammissibile, vietata, infondata ovvero trasmessa in difformità alla presente procedura, verrà cancellata e/o distrutta, salvo che non costituisca reato o sia civilmente perseguibile.

L'RPCT o il Comitato al fine di valutare una segnalazione possono svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia avvalendosi del supporto di un soggetto interno e/o esterno, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato.



In relazione alle segnalazioni di violazione del Modello 231 e/o del Codice Etico, il RPCT o il Comitato esercitano le attività di gestione di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza.

L'RPCT e il Comitato hanno inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori al Segnalante durante lo svolgimento del processo di gestione della segnalazione.

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono valutate ed analizzate per comprendere il contesto della segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione ai sensi della presente procedura e/o del D.Lgs. n. 24/2023, nonché per determinare eventuali sanzioni disciplinari e/o misure idonee a porre rimedio alla situazione creatasi onde evitare che la stessa possa ripetersi in futuro.

L'RPCT e il Comitato trasmetteranno all'ODV una relazione finale sulle risultanze della verifica effettuata, individuando, se del caso, le possibili azioni di miglioramento delle carenze riscontrate. Il Segnalante dovrà altresì ricevere riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine sopra previsto per lo stesso.

La relazione di cui sopra non dovrà contenere riferimenti all'identità del Segnalante e del Segnalato, a meno che l'indicazione di quest'ultimo non sia strettamente necessaria a circostanziare l'illecito, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbio, al Segnalante. La relazione finale verrà trasmessa e/o condivisa con l'Organo di Gestione che procederà a informare le funzioni coinvolte e, nel caso si renda necessario, intervenire con provvedimenti disciplinari.

L'OdV rende conto nelle relazioni periodiche delle segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento, limitandosi alla indicazione del numero identificativo attribuito alle segnalazioni e, in ogni caso, omettendo ogni riferimento o elemento o contenuto utile alla identificazione dei soggetti coinvolti.

Le segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite piattaforma o archiviate nel caso di segnalazione a mezzo posta, per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre 9 mesi dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione, fatto salvo esigenze di tempi di conservazione superiori dovuti all'avvio di procedimenti giudiziari o disciplinari nei confronti del Segnalato o del Segnalante. In tale caso la documentazione sarà conservata fino alla conclusione del procedimento ed allo spirare dei termini per proporre impugnazione.

Trascorsi i termini di cui sopra, la segnalazione e la relativa documentazione verranno cancellate.

5. TUTELE

5.1 Obblighi di riservatezza circa l'identità del Segnalante e sottrazione al diritto di accesso

L'identità del Segnalante è protetta in ogni caso e non può essere rivelata così come tutti i dati o gli elementi della segnalazione che, anche indirettamente, possono consentire l'identificazione del Segnalante.

In caso di trasmissione della segnalazione ad altri soggetti da coinvolgere nel processo di gestione della segnalazione, i suddetti dati ed elementi saranno debitamente oscurati o cancellati.

Stessa tutela è garantita al Segnalante in caso di attivazione di procedimenti penali, nei modi e limiti previsti dall'art.329 c.p.p., o di procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti, fino al termine della fase istruttoria.

Nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare a carico del Segnalato, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la

difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tutti i casi la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.

5.2 Divieto di discriminazione e ritorsione nei confronti del Segnalante

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le intimidazioni, le coercizioni, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Come ribadito dall'art. 17 del D. Lgs. 24/2023, il dipendente Segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto a qualsiasi altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro; inoltre non può essere operata alcuna riduzione, annullamento o conclusione anticipata dei contratti in essere con collaboratori, prestatori d'opera o altri fornitori.

La Fondazione vieta ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito.

Il Segnalante che ritiene di aver subito discriminazioni o ritorsioni a seguito di una segnalazione deve darne notizia circostanziata all'Organismo di Vigilanza il quale valuta la sussistenza degli elementi dandone immediata comunicazione alla Direzione della Fondazione.

Qualora venga rilevato che sono state poste in essere misure discriminatorie, ritorsive o sleali nei confronti del Segnalante, oltre all'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti dell'autore, la Fondazione provvederà a comunicare l'adozione di queste agli enti ispettivi competenti (Ispettorato Lavoro, ANAC). Sarà inoltre ripristinata la situazione precedente alla condotta discriminatoria, anche tramite revoca di qualsivoglia provvedimento posto in essere ai danni del Segnalante.

Ove siano posti in essere provvedimenti ritenuti discriminatori dal Segnalante, sarà a carico della persona che li ha posti in essere l'onere di provare che tali provvedimenti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione.

Inoltre il dipendente Segnalante potrà agire in giudizio nei confronti di colui che ha operato la discriminazione per ottenere, tra l'altro, un provvedimento giudiziale di urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il ripristino della situazione precedente;

5.3 Tutela del Segnalato

Al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, siano esse anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo, la tutela riservata al Segnalante è accordata anche al Segnalato, avendo particolare riguardo nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

La tutela del Segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto Segnalato sospettato di essere responsabile della violazione.

La riservatezza della persona segnalata e della persona menzionata viene garantita anche:

- nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;
- quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite dalle amministrazioni/enti e da ANAC in conformità al decreto;
- quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

La tutela dell'identità del Segnalato e della persona menzionata nella segnalazione viene garantita anche da parte di ANAC, nonché dalle autorità amministrative cui vengono



trasmesse le segnalazioni in quanto di loro competenza, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

La persona Segnalata può essere sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto ha il diritto di essere informato della segnalazione che lo riguarda solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

6. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del sistema di segnalazione oggetto della presente procedura.

Resta altresì in capo al Segnalante la responsabilità civile e penale nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria.

Quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, al Segnalante non sono garantite le tutele e le misure di protezione previste al Capo III del D.Lgs. n. 24/2023, che inoltre, in tal caso, stabilisce una sanzione da 500 a 2.500 euro a carico del Segnalante.

7. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

7.1 ANAC

Il principale canale di segnalazione esterna è istituito dall'ANAC secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 24/23.

Analoghi canali saranno istituiti dalle altre autorità giudiziarie o contabili (Es.: Corte dei Conti) cui possono essere inviate le segnalazioni.

Indicazioni dettagliate sulle modalità e contenuti delle segnalazioni e le relative procedure operative possono essere reperite sui siti istituzionali dell'ANAC e delle autorità giudiziarie o contabili cui si vuole trasmettere la segnalazione.

Il Segnalante potrà effettuare una segnalazione esterna ove:

- abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In ogni caso il Segnalante dovrà ricorrere al canale di segnalazione esterna qualora la segnalazione riguardi l'Organismo di Vigilanza.

7.2 Divulgazioni pubbliche

Il Segnalante può rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione, beneficiando della protezione di cui al D.Lgs. n. 24/2023 nei casi in cui:

- abbia già effettuato una segnalazione interna od esterna e non sia stato dato riscontro alla stessa nei termini previsti dalla norma;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;



- abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
- Ad ulteriore tutela del Segnalante restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica.

8. Tutela Dei Dati Personali (artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679)

Premesso che il presente documento fornisce già nel suo complesso informazioni dettagliate sulle finalità e modalità dei trattamenti di dati personali conseguenti all'invio di una Segnalazione interna ed alla sua successiva gestione, nel presente paragrafo sono riportati maggiori dettagli ed ulteriori elementi nel rispetto del principio di trasparenza e garanzia degli interessati.

I dati trattati, il cui conferimento da parte dell'Interessato è ovviamente facoltativo, potranno riguardare la persona segnalante e le altre persone fisiche coinvolte dall'oggetto della segnalazione e saranno costituiti da:


- dati/documenti forniti dall'Interessato;
- dati acquisiti delle fasi successive della gestione della segnalazione e necessari alla sua valutazione;
- dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, sempre se necessari in riferimento a quanto disposto dalla presente policy;
- altri dati provenienti da fonti legittimamente accessibili in relazione alle finalità perseguite.

Tra i dati sopra menzionati potranno essere compresi, solo se pertinenti e necessari in relazione alle finalità di cui al presente documento, anche dati relativi a condanne penali e reati e/o categorie particolari di dati personali². Richiamando in sintesi quanto già riportato ai paragrafi precedenti della presente policy, i trattamenti di dati personali conseguenti all'inoltro di una segnalazione possono avere le seguenti finalità per ognuna delle quali viene indicata tra parentesi la "base giuridica" che la rende possibile³:

- corretta gestione della segnalazione ed applicazione dei disposti di cui alla presente policy ed adempiere ad obblighi derivanti da leggi, da un regolamento o dalla normativa comunitaria [basi giuridiche: adempimento legale- art. 6 c.1 lett. c - interesse legittimo costituito dalla tutela della Società del patrimonio e del personale art. 6 c.1 lett. f]
- tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante [basi giuridiche: adempimento legale- art. 6 c.1 lett. c - interesse legittimo coincidente con la finalità art. 6 c.1 lett. f];
- tutelare il personale, il patrimonio e i beni aziendali; [base giuridica: interesse legittimo coincidente con la finalità art. 6 c.1 lett. f];
- prevenire ed individuare la commissione di reati o le circostanze favorevoli alla commissione di reati tutelando conseguentemente il personale, il patrimonio e i beni aziendali [base giuridica: interesse legittimo coincidente con la finalità art. 6 c.1 lett. f];

² Al comma 1 dell'art. 9 del Reg. UE 2016/679 sono definiti quali appartenenti alle "categorie particolari" i "dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona".

³ le "basi giuridiche" sono le condizioni che rendono una finalità lecita secondo quanto previsto agli artt. 6 e 9 del Reg. UE 2016/679.



- individuare e perseguire condotte disciplinarmente rilevanti [basi giuridiche: adempimento contrattuale- art. 6 c.1 lett. b e art. 9 c. 2 lett b Reg.UE 2016/679 - interesse legittimo coincidente con la finalità art. 6 c.1 lett. f];
- far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o a valutare se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria [basi giuridiche: coincidente con la finalità- art. 9 c. 2 lett f Reg.UE 2016/679];
- adempimento disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria [basi giuridiche: adempimento legale- art. 6 c.1 lett. c e art. 9 c. 2 lett f Reg.UE 2016/679]

In sintesi i trattamenti di cui trattasi possono essere effettuati:

- in quanto necessari al perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del trattamento coincidente con le finalità del presente documento;
- in quanto necessari a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o a valutare se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria;
- in quanto necessari ad adempiere ad obblighi derivanti da leggi, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Oltre ai soggetti già precedentemente citati, i dati potranno essere trattati da:

- personale addetto alle attività di verifica, sopralluogo, accertamento, perizia e valutazione con esclusione della consultazione, personale addetto alla manutenzione dei sistemi informatici;
- soggetti (società /professionisti, anche al di fuori dell’Unione Europea ove ciò sia necessario in relazione alla natura della segnalazione o dei soggetti coinvolti) che collaborano in qualità di Responsabili ex art. 28 Reg. UE 679/2016 alle attività, o che erogano servizi ad esse funzionali, quali: consulenza ed assistenza legale, perizie, consulenze specialistiche, gestione sistemi informativi, verifiche ed attività di indagine; a tal proposito si fa presente che tali soggetti saranno sempre e comunque vincolati al pieno rispetto delle norme e procedure volte a garantire la più ampia tutela e protezione dei dati personali adottate ed imposte dal Titolare anche e non solo in ottemperanza alla normativa in vigore.

I dati personali potranno essere comunicati o resi disponibili ai:

- soggetti indicati dagli interessati stessi
- soggetti coinvolti negli eventuali procedimenti giudiziari o disciplinari conseguenti o correlati alla segnalazione in ottemperanza alla normativa vigente
- soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- autorità giudiziaria, polizia giudiziaria;
- soggetti (Società /professionisti, anche al di fuori dell’Unione Europea ove ciò sia necessario in relazione alla natura del fatto segnalato e/o dei soggetti coinvolti) che partecipano in qualità di Titolari alle attività, o che erogano servizi ad esse funzionali, quali: consulenza ed assistenza legale, verifiche ed attività di indagine.

Ovviamente, nei limiti di quanto necessario all’Ente/ufficio destinatario (che resterà autonomo Titolare per tutti i trattamenti conseguenti) per l’espletamento dei propri compiti e/o per il raggiungimento dei fini connessi alla comunicazione stessa.

I dati personali non saranno diffusi.

I dati personali potranno essere trasmessi anche verso soggetti siti al di fuori dell’Unione Europea, ove ciò sia necessario in relazione alla natura della segnalazione ed ai soggetti coinvolti; in particolari verso il/i Paese/i:

- in cui hanno sede i soggetti coinvolti dalla segnalazione;
- in cui l’oggetto della segnalazione è avvenuto o sviluppa i propri effetti.

Il trasferimento verrà sempre effettuato nel pieno rispetto della normativa ed esclusivamente per le finalità sopra richiamate:

- in ricorrenza di una delle condizioni stabilite all’art. 49 del Reg. UE 2016/679:
 - a) l’interessato ha esplicitamente acconsentito al trasferimento;



- b) trasferimento necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;
 - c) trasferimento necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato;
 - e) trasferimento necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- e/o verso soggetti tenuti a garantire un adeguato livello di tutela anche attraverso la sottoscrizione delle condizioni contrattuali tipo indicate a livello europeo (Decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione del 4 giugno 2021) oppure o adottare e documentare altre forme di garanzia adeguata come previsto all'art. 46 Reg. UE 2016/679 .

Titolare del trattamento è la Fondazione Teatro Del Maggio Musicale Fiorentino.

La Fondazione ha nominato un Responsabile Protezione Dati cui è assegnata la funzione di sorvegliare l'osservanza della normativa in tema di tutela dei dati personali e i cui dati di contatto sono: rpd@maggiofiorentino.com

L'interessato ha il diritto:

- di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento;
- se il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati (informatici) e sulla base del proprio consenso, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e/o di ottenerne la trasmissione diretta ad altro titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile;
- di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca), ovviamente ciò per i trattamenti effettuati sulla base di tale presupposto;
- di proporre reclamo a un'autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 00187 ROMA - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - E-mail: protocollo@gpdp.it - posta certificata protocollo@pec.gpdp.it.

Per far valere i propri diritti l'Interessato potrà rivolgersi al Titolare. per tramite dell'indirizzo e-mail privacy@maggiofiorentino.com o al Facilitatore, tenendo sempre presente che:

- non sarà possibile rispondere a richieste pervenute telefonicamente ove non vi sia certezza circa l'identità del richiedente;
- che a norma del D.Lgs. n. 196/2003 art. Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato) i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto;
- alla riservatezza dell'identità del Segnalante;
- allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

APPENDICE

Definizioni

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

MODELLO 231: il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.lgs. 231/2001 adottato dalla Fondazione

SEGNALANTE: persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, che riferisce condotte illecite o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e decide di segnalarle agli organi legittimati ad intervenire, più precisamente:

- lavoratori subordinati come definiti dal D.Lgs.n. 81/2008 art.2 comma 1 lett. a;
- collaboratori liberi professionisti e consulenti;
- fornitori di beni e servizi, prestatori d'opera, lavoratori autonomi;
- stagisti e i tirocinanti,
- soci, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

SEGNALATO: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione viene attribuita.

SEGNALAZIONE: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

WHISTLEBLOWING: atto attraverso cui si contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo;

CONTESTO LAVORATIVO: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito di qualsivoglia tipologia di rapporto di lavoro, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

FACILITATORE: una persona fisica che assiste la persona Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

RITORSIONE: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

Si rinvia, per ulteriori definizioni, comunque non rilevanti ai fini della presente procedura, all'art. 2 del D.Lgs. 24/2023.